

(Utilizzo ottimale degli esperti operanti negli organismi di consulenza dei Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato)

1. Con proprio decreto, ogni due anni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle priorità stabilite nel Documento di programmazione economico finanziaria e della sua direttiva annuale emanata a seguito dell'approvazione della legge di bilancio, può modificare la distribuzione numerica degli esperti che compongono il Consiglio di cui all'art. 7 ed il Comitato di cui all'art. 13, fermo restando il numero massimo di 21 unità e senza aggravii di oneri complessivi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero.

## Articolo 20

(Disposizioni in materia di personale del Servizio consultivo ed ispettivo tributario)

1. Gli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario possono essere assegnati, oltre che ai singoli dipartimenti del Ministero ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alle Agenzie fiscali ed alla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze. Al Servizio possono essere assegnati non più di cento dipendenti dell'Amministrazione economica e finanziaria. L'assegnazione al Servizio è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha durata non superiore a due anni ed è rinnovabile. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza del periodo di assegnazione il personale è automaticamente restituito all'amministrazione di provenienza.

## CAPO IV

Articolazione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze

## Articolo 21

(Soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché le Ragionerie provinciali dello Stato e le Direzioni provinciali dei servizi vari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soppressi i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione

687

economica nonché le Ragionerie provinciali dello Stato e le Direzioni provinciali dei servizi vari.

2. Sono contestualmente istituite:

- a) le Ragionerie territoriali dello Stato
- b) le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.

3. Le residue funzioni dei Capi Dipartimento provinciali previste dall'art. 1, comma 8, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato ed ai direttori delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.

## Articolo 22

### (Ragionerie territoriali dello Stato)

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato, costituite nel numero complessivo di 63, svolgono, su base regionale ovvero interregionale e interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento.

3. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi.

## Articolo 23

### (Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze)

*ts.*

1. Le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, costituite nel numero complessivo di 63, svolgono, su base regionale, ovvero interregionale e interprovinciale, i compiti ed i servizi di competenza del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi. Svolgono altresì attività e servizi per conto di altre strutture del Ministero.

#### Articolo 24

##### (Disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici territoriali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le sedi territoriali da chiudere sulla base dei seguenti criteri:

- a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;
- b) interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni;
- c) popolazione residente;
- d) distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;
- e) logistica;
- f) mobilità regionale e sistema dei trasporti;
- g) consistenza del personale.

2. Il medesimo decreto determina tra le sedi di cui al comma che precede, in un numero non inferiore a 20 quelle la cui chiusura avviene entro i dodici mesi successivi.

3. Il decreto determina altresì le ulteriori 20 sedi, la cui chiusura avrà luogo entro 24 mesi, costituendo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, presidi territoriali attraverso il temporaneo funzionamento di uffici non dirigenziali alle dirette dipendenze della Ragioneria o della Direzione territoriale di riferimento.

#### CAPO V

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE